

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 19/12/2008 n. 175/2008

d.lgs 163/06 Articoli 130 - Codici 130.1

In tema di appalti pubblici di lavori l'appaltatore il quale in relazione a situazioni sopravvenute voglia far valere pretese relative a compensi od indennizzi aggiuntivi rispetto a quanto contrattualmente pattuito ha l'onere di inserire nella contabilità riserve entro il momento della prima iscrizione successiva alla insorgenza della situazione che integra la fonte delle vantate ragioni per cui con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo che tali fatti abbiano evidenziato una potenzialità dannosa, percepibile dall'appaltatore il quale sia in grado di verificarne l'esistenza e la presumibile misura nonché di segnalare, conseguentemente, alla parte committente il verosimile maggior esborso, salvo poi precisarne la relativa entità nelle registrazioni successive o in sede di chiusura del conto finale se la quantificazione sia al momento impossibile